



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Michelangelo Petruzziello	Presidente
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice relatore
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice

a scioglimento dell'udienza del 20.9.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al 204/2023 del registro procedimenti unitari avente ad oggetto il ricorso presentato da XXXXX e XXXXX , con il quale hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

premesso che con ricorso depositato il 24.7.2023 XXXXX e XXXXX hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

rilevata la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2 CCII, dal momento che, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del 20.9.2023, i debitori risultano avere residenza nell'ambito del circondario del Tribunale adito;

rilevato altresì che è stata depositata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269 co.2 CCII;

considerato che i ricorrenti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **XXXXX e XXXXX** ;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e liquidatrice la dott.ssa **XXXXX**;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni de debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati del debitore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività 'impresa, presso il registro delle imprese.

Aversa, 20/09/2023

il Giudice estensore

dott. Giovanni Di Giorgio

il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione feriale

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
dott. Annamaria Buffardo	Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice relatore

letto il ricorso con cui XXXXX e XXXXX hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

letta altresì la relazione dell'OCC;

rilevata la necessità di acquisire chiarimenti dai ricorrenti in ordine alla competenza del tribunale adito alla luce dei criteri di cui all'art. 27 co. 2 CCII, in considerazione del fatto che essi, sebbene residenti nel circondario del tribunale adito, vivono e lavorano da tempo nel Comune di Prato;

rilevato inoltre che non risultano depositati in atti gli allegati alla relazione dell'OCC;

rilevato infine che non appaiono sussistere le ragioni di urgenza addotte nel ricorso, dal momento che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 504/2014 non risulta ancora fissata la vendita;

P.Q.M.

fissa ai ricorrenti e all'OCC l'udienza collegiale del **20.9.2023** ore 11:30 per acquisire i chiarimenti di cui in parte motiva e per il deposito telematico della documentazione indicata.

Manda la cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti e all'OCC.

Aversa, 26/07/2023

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello

Avv. Monica Mandico

Avv. Maria Teresa De Bottis

Via dell'Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA)

Tel./Fax. 081 7281404 – Cell 3398902342 - e-mail: avvocatomandico@libero.it

pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII

R.P.U. 204/2023

NOTE per Udienza collegiale del 20.09.2023

In nome e per conto dei sigg. **XXXXX**, nato a Lusciano (Ce) il e **XXXXX**, nata a Lusciano (CE), il 27.01.1962 C.F.XXXXXX, entrambi residenti in Via XXXXX(CE) - Debitori - assistiti, rappresentati e difesi **dagli Avv.ti Monica Mandico** (CF: MNDMNC71H51F839E) e **Maria Teresa De Bottis** (DBTMTR67R65G596B), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mandico sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126 **pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it**

PREMESSO che:

- Con provvedimento del 26.07.2023 la sezione feriale dell'adito Tribunale, all'esito del ricorso con cui gli istanti chiedevano l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII rilevava: *“la necessità di acquisire chiarimenti dai ricorrenti in ordine alla competenza del tribunale adito alla luce dei criteri di cui all'art. 27 co. 2 CCII, in considerazione del fatto che essi, sebbene residenti nel circondario del tribunale adito, vivono e lavorano da tempo nel Comune di Prato”*.
- Rilevava inoltre che non risultavano depositati in atti gli allegati alla relazione dell'OCC.
- Per l'effetto, veniva fissata l'udienza collegiale del 20.9.2023 per acquisire i chiarimenti di cui in parte motiva e per il deposito telematico della documentazione indicata.
- Sulla scorta di quanto sopra, preliminarmente, si rappresenta che il deposito della documentazione è stato regolarmente completato e che i ritardi sono dipesi da problemi di sistema di PST giustizia in uno ai rallentamenti nella apertura delle pec da parte della cancelleria.

Ciò detto, in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine alla competenza territoriale del Tribunale adito,

SI ESPONE quanto segue:

1. l'art. 268 CCII stabilisce: *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*;
2. l'art. 27 comma 2 CCII così prevede: *“Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. 3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:*
 - *a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;*
 - *b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, **con la residenza o il domicilio** e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.*
3. Ebbene, per la fattispecie in parola, nella quale i coniugi Mangiacrapa non esercitano attività di impresa, si applica la lettera b) per cui, il centro di interessi coincide con **la residenza oppure con il domicilio**.
4. I ricorrenti hanno individuato il foro competente in relazione alla propria residenza, sita in Lusciano (CE) per una serie di ragioni:
 - la norma in parola indica prima la residenza e poi il domicilio, a voler conferire una priorità alla residenza, mentre il domicilio è da intendersi solo in via subordinata.
 - Sussiste il limite dettato **dall'art. 28 CCII** secondo cui: *“Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale”*. Nel caso del quo, il sig. Michele è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato il XXXXX a XXXX (PO) e il primo contratto di locazione di natura transitoria, è stato stipulato il 11.09.2021 (cfr. all. A) mentre la domanda di nomina di un Gestore, depositata presso l'OCC-ODCEC di Napoli Nord risale al **25.02.2022**. Per tale ragione, anche un eventuale trasferimento del centro di interessi, sarebbe stato irrilevante a fini dell'individuazione di un diverso foro di

competenza territoriale, in quanto intervenuto meno di un anno prima dal deposito della domanda di accesso (precisamente 9/5 mesi).

- In tema di definizione di “centro degli interessi principali”, secondo l’art. 3, par. 1, co. IV del regolamento (UE) 2015/848 il COMI è per le persone fisiche che non esercitano attività, “il luogo di residenza abituale”. Esso rappresenta il territorio in cui un individuo mantiene il fulcro delle proprie attività personali ed economiche. E questo con riferimento alle relazioni familiari, alla sede dei propri affari o di gestione della proprietà. Per entrambi i coniugi, Lusciano (CE) continua ad essere centro di interessi, per le radici, le relazioni familiari, per la gestione della proprietà, e tra l’altro, la sig.ra XXXX non ha un lavoro a Prato ed è frequentemente nel Comune ove si trova l’abitazione staggiata, e il figlio e dove il marito la raggiunge.
- Lusciano è il luogo in cui è sito l’immobile di proprietà dei debitori, oggetto di liquidazione per cui tra l’altro, risulta il luogo in cui vi è una più agevole attività di collegamento e coordinazione tra il nominando gestore e il territorio per la vendita del cespite.
- Infine, va rilevata sia la continuità dei rapporti con la P.A nel territorio campano ed entri di somministrazione di servizi (cfr. docc. INPS, ADER, bollettini-utenze, etc.), sia la transitorietà del contratto di locazione in Toscana.

In conclusione, anche per ragioni di economia processuale - ricollegate al meccanismo della semplificazione – nulla osta affinché venga confermata la competenza territoriale del Tribunale adito.

SJ

Napoli/Napoli Nord 08.09.2023

Avv. Monica Mandico

Avv. Maria Teresa De Bottis